

Cagliari, 7 Maggio 2020

**AL PERSONALE DOCENTE  
SITO WEB**

**OGGETTO: LEGGE 24 aprile 2020, n. 27. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

Si comunica alle SS.LL. che il Testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione del 24 aprile 2020, n. 27, pubblicato in G.U. il 29.04.2020, in linea con quanto anticipato dalle note MIUR 279 dell'8 marzo e 388 del 17 marzo 2020, conferma la piena legittimità della valutazione degli apprendimenti nella modalità a distanza (art 73 comma 2 – bis) sottolineando come essa produca gli stessi effetti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di valutazione scolastica in presenza (D.P.R. n.122/2009 e D.Lgs n.62/17).

Pertanto, anche nell'ambito didattica a distanza, il personale docente potrà procedere alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento secondo le modalità attualmente in essere (per le scuole superiori voti in decimi) facendo riferimento alle funzioni della valutazione ampiamente descritte nel P.T.O.F..

In merito alle attività didattiche a distanza si ricorda ancora una volta agli studenti e ai loro genitori che la partecipazione ad esse non è facoltativa ma fa capo al diritto-dovere all'istruzione degli alunni e al principio della corresponsabilità educativa delle famiglie e che la mancata adesione ad esse non potrà non avere una ricaduta negativa sulla valutazione finale.

\*\*\*

Per quanto concerne la validità delle sedute degli organi collegiali svolte in videoconferenza e delle relative delibere, il testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 coordinato con la legge di conversione del 24 aprile 2020, n. 27, pubblicato in G.U. il 29.04.2020, sancisce la loro piena legittimità "anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni".

Di seguito un estratto degli articoli su richiamati:

- *"Art. 73, Comma 2-bis [Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 ndr] "le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297".*
- *Art. 87 Comma 3-ter "La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l'anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche [...] del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62."*

Il testo integrale della legge è stato pubblicato sul sito della scuola al seguente link:  
<http://liceoartisticocagliari.edu.it/index.php/223-menu-a-destra/in-evidenza/4666-legge-del-24-04-2020-testo-coordinato-di-18-cura-italia>

**Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Nicoletta Rossi**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

